

# SP

SISTEMA  
PENALE

**FASCICOLO**

**1/2025**

**COMITATO EDITORIALE** Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

**COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI)** Andrea Abbagnano Trione, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiaro, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Dèsirèe Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrococo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia.

**REDAZIONE** Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Dario Albanese, Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Patrizia Brambilla, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Elisa Grisonich, Alessandro Malacarne, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Pontepino, Sara Prandi, Tommaso Trinchera.

*Sistema penale (SP)* è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

**Peer review** I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

**Modalità di citazione** Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

## UNA BREVE RIFLESSIONE SUL PATRIMONIO CULTURALE COME BENE GIURIDICO

di Federico Valente Bagattini

*Dopo aver analizzato le innovazioni apportate dalle recenti leggi nn. 22 del 2022 e 6 del 2024, lo scritto si sofferma sul problema della nozione di “bene culturale” rilevante agli effetti penali. Illustrati i due orientamenti contrapposti, l’Autore si concentra sulle fattispecie maggiormente problematiche e suggerisce una soluzione differenziata a seconda dello scopo di tutela sotteso a ciascuna di esse. Per i reati come il furto che comportano che il bene culturale circoli illecitamente tra diversi soggetti, si propende per la nozione formale di cui all’art. 10 d.lgs. 42 del 2004 mentre per danneggiamento e deturpamento di beni culturali per la nozione sostanziale. Lo scritto si chiude auspicando un intervento chiarificatore da parte del legislatore.*

SOMMARIO: 1. Le recenti riforme dei reati contro il patrimonio culturale. – 2. La rilevanza del bene giuridico tutelato. – 3. Un nodo ancora irrisolto: la nozione di bene culturale penalmente rilevante. – 3.1. La concezione formale di bene culturale. – 3.2. La concezione sostanziale di bene culturale. – 4. La reale portata della questione. Bene culturale e scopi di tutela. – 5. Conclusioni.

### 1. Le recenti riforme dei reati contro il patrimonio culturale.

Dopo alcuni anni di continuità normativa, recentemente la materia dei reati contro il patrimonio culturale è stata oggetto di due importanti riforme. Con la legge 9 marzo 2022, n. 22<sup>1</sup>, prima, e con la legge 22 gennaio 2024, n. 6<sup>2</sup>, poi, il Parlamento ha

<sup>1</sup> Tra i contributi più significativi a partire da tale riforma si segnala A. VISCONTI, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, Giappichelli, Torino, 2023, P. CIPOLLA, *La legge 22/22 in tema di beni culturali: “deriva pan-penalistica” o diritto penale simbolico?*, in *Giust. pen.*, 1/2023, pp. 37-58, G. P. DEMURO, [I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis](#), in *Dir. pen. cont.-Riv. Trim.*, 1/2022, pp. 1-26, C. IAGNEMMA, *I nuovi reati inerenti ai beni culturali. Sul persistere miope di una politica criminale ricondotta alla deterrenza punitiva*, in *Arch. pen.*, 1/2022, pp. 209-225, G. LOSAPPIO, *Dimensioni (pluripersonale, organizzativa e associativa) dei traffici delittuosi di beni culturali*, in *Dir. pen. proc.*, 12/2023, pp. 1632-1642, R. E. OMODEI, *Note critiche sui nuovi reati a tutela del patrimonio culturale: incoerenze normative e questioni aperte*, in *Lexambiente*, 2/2022, pp. 1-26, L. RAMACCI, *Primo rapido sguardo d’insieme sulla Legge 9 marzo 2022 n. 22 in tema di reati contro il patrimonio culturale*, in *Lexambiente*, 1/2022 pp. 105-150, N. RECCHIA, *Una prima lettura della recente riforma della tutela penalistica dei beni culturali*, in *Aedon*, 2/2022, pp. 90-96, L. TROYER – M. TETTAMANTI, *Reati contro il patrimonio culturale e responsabilità degli enti: questioni interpretative e suggerimenti pratici*, in *Le società*, 10/2022, pp. 1174-1182, L. TROYER – M. TETTAMANTI, *Le nuove norme in materia di reati contro il patrimonio culturale ed il loro impatto sulla responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001*, in *Riv. dott. comm.*, 2/2022, pp. 291-326.

<sup>2</sup> A. VISCONTI, [La riforma \(della riforma\) del danneggiamento di beni culturali, tra incoerenze criminologiche e dubbi di costituzionalità](#), in *Dir. pen. cont.- Riv. Trim.*, 1/2024, pp. 86-138, R. BARTOLI, [A proposito delle recenti proposte di riforma contro l’imbrattamento di beni comuni e culturali](#), in *questa Rivista*, 7 giugno 2023, pp.1-9.

quasi interamente riscritto questo specifico settore della parte speciale del diritto penale. I due interventi legislativi, però, adottati a meno di due anni di distanza l'uno dall'altro, sembrano aver ben poco in comune.

Il primo – l. 22 del 2022 -, infatti, era auspicato da tempo dalla scienza giuridica, che in più occasioni aveva sottolineato l'inadeguatezza della tutela apprestata dal codice penale ai beni culturali in quanto indiretta, "riflessa" e caratterizzata anche da una generale eccessiva mitezza delle cornici edittali<sup>3</sup>. Una riforma di ampio respiro, inoltre, era divenuta non solo opportuna bensì addirittura necessaria a seguito dell'adesione dell'Italia alla Convenzione di Nicosia nel 2017. La Convenzione, infatti, contiene molteplici obblighi di incriminazione a cui il nostro paese ha adempiuto intervenendo su pressoché tutte le tipologie di aggressione al patrimonio culturale: da quelle concernenti il traffico di beni culturali - nei suoi vari segmenti del procacciamento illecito, della circolazione internazionale, e dell'immissione sul mercato<sup>4</sup> -, passando per quelle *lato sensu* di danneggiamento sino a quelle di contraffazione.

Al contrario, la più recente l. n. 6 del 2024 appare del tutto estemporanea, asistemica e dal limitato referente criminologico. Con quest'ultimo intervento, infatti, il legislatore mirava a reprimere in maniera più energica il fenomeno di recente emersione delle proteste in difesa dell'ambiente realizzate mediante "attacchi" di vario tipo ad importanti opere d'arte. Fenomeni di gravità variabile, quasi sempre inferiore rispetto ai grandi traffici internazionali, ma di assai maggiore interesse e "clamore" agli occhi dell'opinione pubblica. In questo modo, nel settore della tutela penale del patrimonio culturale, sembra essersi realizzata quella forma di soggettivismo punitivo, già immaginato da attenta dottrina, che si attua in maniera implicita e strisciante, cioè «oggettivandosi, invocando la punizione di condotte, ma allo scopo di colpire determinati autori»<sup>5</sup>: appunto, i giovani "ecoattivisti" che prendono parte alle dimostrazioni per sensibilizzare a detta loro l'opinione pubblica sui rischi connessi al fenomeno del cambiamento climatico.

Come si diceva, la l. 22 del 2022 ha riscritto quasi interamente la materia di cui si discute. Le più gravi fattispecie contenute nel codice dei beni culturali sono state abrogate e contestualmente trasferite all'interno del codice penale, previo inasprimento sanzionatorio che in alcuni casi attinge il limite della sproporzione per eccesso. Inoltre, sono state introdotte nuove incriminazioni, parte delle quali costituiscono specificazione di fattispecie già vigenti (come nel caso di furto, appropriazione indebita, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego, danneggiamento, imbrattamento, devastazione e saccheggio di beni culturali), altre, invece, ipotesi prima penalmente irrilevanti (importazione illecita di beni culturali, falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali, possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di

---

<sup>3</sup> G. P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale*, cit., p. 7.

<sup>4</sup> Per questa tripartizione si veda A. Visconti, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 222.

<sup>5</sup> C. SOTIS, *La tutela penale dei beni culturali mobili. Osservazioni in prospettiva de iure condendo*, in A.A. V.V., *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, Giuffrè, Milano, 2015.

apparecchiature per la rilevazione dei metalli). Ed ancora, sono state previste alcune circostanze aggravanti (art. 518-*sexiesdecies* c.p.) e attenuanti (art. 518-*septiesdecies* c.p.), nuove ipotesi di confisca anche per equivalente (art. 518-*duodevicies* c.p.). Infine, la gran parte delle fattispecie confluite nel nuovo Titolo VIII-*bis* (Dei delitti contro il patrimonio culturale), costituiscono oggi reato presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche *ex* d.lgs. 231 del 2001.

La l. 6 del 2024, invece, come anticipato, è intervenuta su un campo ben più specifico. L'innovazione più importante è costituita da una nuova ipotesi di cumulo sanzionatorio in caso di commissione dei delitti (ora anche illeciti amministrativi) di danneggiamento (art. 518-*duodecies*, co. 1 c.p.), deturpamento (art. 518-*duodecies*, co. 2, prima parte c.p.), e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*duodecies*, co. 2, seconda parte, c.p.). Ai sensi dell'art. 1, l. 6/2024, infatti, alle già severe pene previste per le fattispecie previgenti si affiancano rispettivamente la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 60.000 euro e da 10.000 a 40.000 euro. Sanzioni che, in quanto non diversamente specificato, troveranno applicazione anche in caso di condotte colpose.

Oltre ad una leggera modifica dell'art. 518-*duodecies* c.p. e ad aver inasprito le pene per i reati di danneggiamento e imbrattamento "semplice" (artt. 635 e 639 c.p.), è stata introdotta una nuova ipotesi di imbrattamento aggravato, da applicarsi quando il fatto viene commesso «su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico», punito con la reclusione da 1 a 6 mesi e la multa da 300 a 1000 euro.

Di questa legge, che solleva molteplici dubbi di legittimità costituzionale<sup>6</sup>, ci si limita a segnalare come essa alimenti la dispersione in una molteplicità di fonti normative della disciplina repressiva delle aggressioni al patrimonio culturale. Su un piano ermeneutico applicativo, infatti, oltre al codice penale, al codice dei beni culturali e alla l. 16 aprile 2009, n. 45 in materia di protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, ora si deve tener conto anche dei nuovi illeciti amministrativi previsti all'art. 1 l. 6 del 2024, con ulteriore aggravamento della complessità del sistema: un effetto contrario al tentativo di riordinare la materia perseguito dalla precedente l. 22 del 2022.

## 2. La rilevanza del bene giuridico tutelato.

Il principale pregio della riforma del 2022, come da più parti è stato sottolineato, è quello di aver apprestato una tutela finalmente proporzionata all'importanza del bene giuridico tutelato<sup>7</sup>. L'interesse alla difesa del patrimonio culturale, infatti, trova

---

<sup>6</sup> A. VISCONTI, *La riforma (della riforma) del danneggiamento di beni culturali, tra incoerenze criminologiche e dubbi di costituzionalità*, cit., p. 96 e pp. 111-114.

<sup>7</sup> Sul punto si rinvia agli autori citati alla nota n. 1 nonché, prima dell'entrata in vigore della riforma, alle riflessioni di C. SOTIS, *La tutela penale dei beni culturali mobili. Osservazioni in prospettiva de iure condendo*, cit. pp. 114-123.

riconoscimento tra i principi fondamentali della Costituzione (art. 9 Cost.). Non a caso esso è il portato di una lunghissima tradizione culturale e giuridica. I primi esempi di legislazione di settore, infatti, risalgono addirittura al '400, allorché lo Stato Pontificio decise di regolamentare il fenomeno della spoliazione di edifici antichi al fine di ricavarne materiali edilizi; e al '600, quando, nel Granducato di Toscana, venne redatta una lista di artisti le cui opere non potevano essere esportate<sup>8</sup>. Del tutto naturale, dunque, che un interesse così profondamente radicato nella nostra tradizione culturale venga tutelato da norme direttamente inserite nel codice penale. Anche perché, come è stato sottolineato, «l'inserimento nel Codice penale delle disposizioni più significative contenute nella legislazione speciale, insieme soprattutto a una rivisitazione delle norme in tema di furto e danneggiamento, consente [...] al codice di svolgere anche in questo ambito la sua funzione pedagogica, come criterio topografico di richiamo dell'importanza delle norme che vi sono contenute. La previsione dei reati contro il patrimonio culturale nel codice penale – anziché solo in altri testi legislativi separati – pone poi in particolare risalto la centralità di tale bene giuridico e gli attribuisce speciale evidenza in una tavola di valori la cui difesa è irrinunciabile per la società».<sup>9</sup>

L'importanza del bene giuridico tutelato si comprende anche soffermandosi brevemente sulle sue caratteristiche. Quest'ultimo è un interesse pubblico/istituzionale, nel senso che è interesse dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali conoscere, controllare e proteggere il proprio patrimonio storico-artistico<sup>10</sup>. L'ingresso di questi beni nel circuito pubblicistico, però, non ha una funzione meramente conservativa bensì promozionale. I beni culturali, infatti, devono essere fruiti nella maniera più ampia possibile dalla collettività, in quanto strumenti di cultura funzionali allo sviluppo della personalità<sup>11</sup>. Emerge così una doppia valenza di questo peculiare bene giuridico. Da una parte, pubblicistico/statale, che si attua mediante l'attrazione di questi beni in un regime fatto di obblighi di conservazione e divieti di esportazione, che addirittura può incidere sui poteri di disposizione e godimento dell'eventuale proprietario privato. Dall'altra parte, personalistica, poiché tutti questi obblighi sono funzionali a non disperdere il valore ideale del bene da cui tutti i consociati devono poter trarre beneficio.

### 3. Un nodo ancora irrisolto: la nozione di bene culturale penalmente rilevante.

Le riforme del 2022-2024 non hanno risolto la questione relativa alla nozione di bene culturale rilevante agli effetti penali. Si tratta di un problema che si protrae ormai da diversi anni ma che oggi sembra assumere una maggiore problematicità rispetto al

---

<sup>8</sup> Per un'esaustiva ricostruzione storica della tutela giuridica dei beni culturali si rinvia a E. CREMONA, *La tutela giuridica dei beni culturali tra interesse pubblico e interessi privati. Un percorso storico*, in *Studi Senesi*, 2/2021, pp. 371-427.

<sup>9</sup> G. P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale*, cit., p. 3.

<sup>10</sup> Parla del patrimonio culturale come di un bene istituzionale G. P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela*, Giuffrè, Milano, 2022, pp. 49-59.

<sup>11</sup> G. P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela*, cit., pp. 29-32, C. Perini, *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, in *Leg. pen.*, 19 febbraio 2018, pp. 5-13.

passato a causa della severità delle pene previste per i nuovi delitti contro il patrimonio culturale.

Le draconiane pene previste all'interno del nuovo Titolo VIII-*bis* del codice penale, infatti, rendono ancor più impellente l'esigenza di individuare la corretta nozione di bene culturale. Se, infatti, prima delle riforme, il fatto che una condotta criminosa si indirizzasse contro questa tipologia di beni poteva essere del tutto irrilevante ai fini sanzionatori o, al più, poteva determinare incrementi tutto sommato contenuti, oggi la situazione è esattamente opposta. Si pensi, solo per fare alcuni esempi, alla ricettazione di beni culturali, il cui minimo edittale è pari al doppio di quello previsto per la ricettazione comune, e all'imbrattamento di beni culturali, le cui pene sono state raddoppiate (nel minimo) e triplicate (nel massimo), rispetto a quelle che erano previste fino al 2022 per la fattispecie aggravata di cui all'art. 639, co. 2, seconda parte c.p., commessa su cose di interesse storico o artistico. Oltre ai consueti problemi in punto di prevedibilità, già segnalati in dottrina, il rischio è che la mancata presa di posizione sul punto da parte del legislatore possa portare ad illegittime disparità di trattamento.

### 3.1. *La concezione formale di bene culturale.*

Com'è noto, sul punto si contendono il campo due opposti orientamenti.

Il primo, a cui la giurisprudenza non ha quasi mai aderito ma che è invece largheggiante in dottrina<sup>12</sup>, ritiene che l'ambito della tutela penale sia rivolta esclusivamente ai beni culturali formali o in senso stretto. Rientrano in questa categoria i beni pubblici presuntivamente culturali ai sensi dell'art. 10, co. 1 d. lgs. 42 del 2004; quelli pubblici *ex lege* culturali ai sensi dell'art. 10, co. 2; quelli di proprietà privata quando sia intervenuta la dichiarazione di cui all'art. 13 ss. Resterebbero fuori dall'ambito di tutela i beni di proprietà privata che, pur avendo un interesse culturale reale o sostanziale, non siano ancora stati oggetto di specifica dichiarazione.

Alla base di questo orientamento vi è l'esigenza di garantire la determinatezza e prevedibilità della legge penale. Estendere la tutela anche ai beni non notificati significherebbe lasciare al giudice l'individuazione degli esatti confini delle fattispecie incriminatrici. Una soluzione, per chi aderisce a questo orientamento, non accettabile, poiché, come si è detto, non sarebbe in questo caso possibile prevedere in anticipo il significato dei comandi legislativi.

Inoltre, viene sostenuto che, essendo quello di bene culturale un concetto giuridico, in assenza di definizioni ai fini penali non potrebbe che farsi riferimento alla disciplina "generale", ai sensi della quale sono beni culturali appunto unicamente quelli indicati all'art. 10 d. lgs. 42 del 2004.

Infine, militerebbe a favore di questa soluzione un argomento di tipo sistematico. Avendo il legislatore utilizzato espressioni differenti per indicare l'oggetto materiale dei

---

<sup>12</sup> A. VISCONTI, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 388-392. In giurisprudenza si veda Cass. pen., Sez. III, 2 luglio 2004, n. 28929.

reati previsti dal nuovo Titolo VIII-*bis*, ne deriva che ove esso abbia voluto estendere la tutela anche a *res* non formalmente qualificabili come beni culturali, lo abbia fatto in maniera esplicita<sup>13</sup>. Ciò che sarebbe accaduto, per esempio, con l'art. 518-*undecies* c.p., che punisce l'illecita esportazione di «beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale, o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali»: una definizione, com'è evidente, idonea a comprendere sia i beni culturali formali che sostanziali (appunto le cose di interesse artistico, storico, archeologico, ecc.).

### 3.2. La concezione sostanziale di bene culturale.

Pressoché univoca giurisprudenza e parte della dottrina aderiscono, invece, alla soluzione di segno opposto<sup>14</sup>. In assenza di una norma che rinvii espressamente alla definizione offerta dall'art. 10, d.lgs. 42 del 2004, la tutela penale dovrebbe estendersi anche ai beni privati non notificati dotati in concreto di interesse culturale. Ciò sarebbe imposto dall'importanza del bene giuridico tutelato, la cui rilevanza costituzionale non ammetterebbe i vuoti di tutela derivanti dalla soluzione più restrittiva.

La giurisprudenza, inoltre, fa spesso leva su una lettura creativa dell'art. 2, d. lgs. 42 del 2004. Il rinvio contenuto in questa disposizione alle «altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà», integrerebbe una «formula di chiusura che consente di ravvisare il bene giuridico protetto dalle disposizioni sui beni culturali ed ambientali non soltanto nel patrimonio storico-artistico-ambientale dichiarato, ma anche in quello reale, ovvero in quei beni protetti in virtù del loro intrinseco valore, indipendentemente dal previo riconoscimento da parte dell'autorità competent[e]»<sup>15</sup>.

Sulla base di questi presupposti si ritiene comunemente che «non occorre alcun provvedimento formale che dichiari l'interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico delle cose di cui il privato sia stato trovato in possesso, essendo sufficiente un interesse culturale oggettivo, derivante a tipologia, localizzazione, rarità o altri analoghi criteri, e la cui prova può desumersi o dalla testimonianza di organi della P.A. o da una perizia disposta dall'autorità giudiziaria»<sup>16</sup>.

---

<sup>13</sup> A. VISCONTI, *La riforma (della riforma) del danneggiamento di beni culturali, tra incoerenze criminologiche e dubbi di costituzionalità*, cit., pp. 106-108, Id., *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 390-391.

<sup>14</sup> G. P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale*, cit., p. 21. In giurisprudenza si veda, *ex multis*, Cass. pen., Sez. II, 27 ottobre 2023, n. 41131, Cass. pen., Sez. III, 8 marzo 2018, n. 10468, Cass. pen., Sez. III, 11 febbraio 2015, n. 6202, Cass. pen., Sez. II, 25 agosto 2014, n. 36111, Cass. pen., Sez. III, 10 giugno 2014, n. 24344, Cass. pen., Sez. III, 11 novembre 2011, n. 41070, Cass. pen., Sez. III, 21 settembre 2007, n. 35226.

<sup>15</sup> Cass. pen., Sez. II, 27 ottobre 2023, n. 41131.

<sup>16</sup> *Ex multis*, Cass. pen., Sez. III, 16 luglio 2014, n. 31183.



#### 4. La reale portata della questione. Beni culturali e scopi di tutela.

Per tentare di risolvere il problema dell'individuazione dell'oggetto materiale delle fattispecie previste al nuovo Titolo VIII-*bis*, sono necessarie alcune considerazioni preliminari. Ad un'attenta analisi, infatti, sembra che rispetto ad alcune fattispecie criminose la questione si ponga in realtà in termini non problematici.

Per quanto riguarda il reato di impossessamento illecito di beni culturali (c.d. "furto archeologico"), è del tutto naturale che la giurisprudenza prescindendo dalla notifica di cui all'art. 13 ss. d. lgs. 42 del 2004. Per espressa previsione di legge, infatti, questa fattispecie ha ad oggetto beni rinvenuti nel sottosuolo o sui fondali marini, sconosciuti fino al momento della loro scoperta, pertanto necessariamente sprovvisti di un formale riconoscimento di culturalità<sup>17</sup>. Inoltre, si tratta di beni che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 91, 10, co. 1 e 4 d. lgs. 42 del 2004, si presumono culturali in quanto appartenenti allo Stato<sup>18</sup>.

Il vero punto dolente di questa giurisprudenza, quindi, non sta tanto nel prescindere dal procedimento di notifica, quanto in forzature interpretative di diverso tipo come l'estensione della fattispecie anche a persona diversa dall'autore dell'impossessamento<sup>19</sup>.

Anche la giurisprudenza che applica il delitto di uscita o esportazione illecita di beni culturali in presenza sia di beni culturali in senso stretto che sostanzialmente culturali sembra del tutto corretta. Tale lettura della fattispecie, infatti, è coerente con la lettera della legge e con la *ratio* della sottostante disciplina amministrativa. L'art. 518-*undecies* c.p., nell'estendere la tutela anche alle cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico (dunque ai beni sostanzialmente culturali), ricalca l'art. 65 d.lgs. 42 del 2004, che sottopone ad autorizzazione l'uscita definitiva dal territorio dello Stato dei beni privati che «presentino *interesse culturale*» (art. 65, co. 3, lett. a) e «degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino *interesse culturale*» (art. 65, co. 3, lett. b)<sup>20</sup>. Ciò al fine di permettere allo Stato un controllo in uscita di tutti i beni che potenzialmente potrebbero presentare interesse culturale.

Infine, discorso analogo, ma inverso, può essere fatto per il delitto di alienazione o immissione sul mercato di beni culturali senza la prescritta autorizzazione (art. 518-*novies*, n. 1) Gli artt. 55 e 56 d. lgs. 42 del 2004, infatti, prescrivono che è sottoposta ad autorizzazione l'alienazione dei soli beni formalmente culturali. Pertanto, estendere la

---

<sup>17</sup> A. VISCONTI, *La riforma (della riforma) del danneggiamento di beni culturali, tra incoerenze criminologiche e dubbi di costituzionalità*, cit., p. 105.

<sup>18</sup> Mette in dubbio questo automatismo, quantomeno con riferimento alla categoria dei beni numismatici, F. DI BONITO, "Testa o croce": la Cassazione su impossessamento illecito e ricettazione di beni numismatici tra proprietà privata e dominio pubblico, in *Cass. pen.*, 2/2022, pp. 662-685.

<sup>19</sup> *Cass. pen.*, Sez. III, 2 settembre 2020, n. 24988, *Cass. pen.*, Sez. III, 22 giugno 2010, n. 33977.

<sup>20</sup> A. VISCONTI, *La riforma (della riforma) del danneggiamento di beni culturali, tra incoerenze criminologiche e dubbi di costituzionalità*, cit., p. 106, ID., *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., p. 269.

tutela anche ai beni non notificati si porrebbe in contrasto con la disciplina amministrativistica, oltre che con la lettera dell'art. 518-*novies*, n. 1) c.p.<sup>21</sup>.

La questione, invece, sembra porsi in termini maggiormente problematici rispetto ai reati di furto e a tutte le altre figure delittuose che comportano la circolazione illecita di beni culturali come appropriazione indebita, ricettazione, omessa denuncia di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali, ma anche ai delitti danneggiamento e deturpamento di beni culturali. In queste ipotesi, infatti, struttura delle fattispecie e sottostante disciplina amministrativistica non sembrano offrire indicazioni determinanti. Occorre, pertanto, soffermarsi sugli scopi di tutela sottesi a ciascuna di esse e sulle caratteristiche del bene giuridico "patrimonio culturale".

Come anticipato, quest'ultimo viene tutelato dall'ordinamento in virtù del suo valore immateriale. Pur potendo assumere valore economico, in taluni casi anche piuttosto consistente<sup>22</sup>, il patrimonio culturale acquisisce particolare pregnanza in virtù del significato identitario che esso possiede per la collettività. Significato che lo differenzia da una qualsiasi altra *res* e di cui, quindi, i consociati devono poter fruire nella maniera più ampia possibile. Se così stanno le cose, sembra che il furto e la ricettazione di un bene privato non notificato non siano in grado di recare pregiudizio al sostrato immateriale del bene avente interesse culturale. Un bene non notificato, infatti, sarà tendenzialmente sconosciuto allo Stato. Conseguentemente, che esso sia nella disponibilità del suo legittimo proprietario, di chi lo abbia conseguito in seguito alla commissione di un furto oppure di chi da quest'ultimo lo abbia ricevuto o acquistato, poco cambia. Tale bene non potrà comunque svolgere la sua funzione ideale di testimonianza avente valore di civiltà in favore della collettività<sup>23</sup>.

Così non è per i delitti di danneggiamento e imbrattamento di beni culturali, che «rappresentano le più gravi lesioni del bene, in quanto incidono in modo totale o parziale sulla sua identità fisica e impediscono, di conseguenza, lo svolgimento della sua funzione»<sup>24</sup>.

Sia in caso di beni notificati che no, danneggiamento e imbrattamento ledono tanto il valore materiale che quello immateriale del bene stesso<sup>25</sup>. Nel primo caso – beni privati dichiarati - ciò si apprezza in termini immediati e attuali, visto che il bene si trova già sottoposto al regime pubblicistico di tutela volto a salvaguardarne proprio il valore ideale (oltre che, ovviamente, materiale). Nel caso di beni privati non dichiarati, invece,

<sup>21</sup> A. VISCONTI, *La riforma (della riforma) del danneggiamento di beni culturali, tra incoerenze criminologiche e dubbi di costituzionalità*, cit., p. 105.

<sup>22</sup> Sottolinea come quello del traffico illecito di beni culturali sia un «campo ove i profitti sono altissimi ma nel quale la rilevanza della tutela trascende il, e prescinde dal, mero valore economico, S. Manacorda, *Conclusioni*, in S. Manacorda – A. Visconti (a cura di), *Beni culturali e sistema penale*, Vita e Pensiero, Milano, 2019, p. 165.

<sup>23</sup> A. VISCONTI, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., pp. 234-235, D. COLOMBO, [La 'culturalità' del bene nei reati contro il patrimonio culturale. Anche dopo la riforma la Cassazione accoglie la tesi 'sostanzialistica'](#), in *questa Rivista*, 15 novembre 2023, pp. 8-9.

<sup>24</sup> G. P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela*, cit., p. 85.

<sup>25</sup> In termini analoghi sembra esprimersi D. COLOMBO, *La 'culturalità' del bene nei reati contro il patrimonio culturale. Anche dopo la riforma la Cassazione accoglie la tesi 'sostanzialistica'*, cit., pp. 8-9.

solo in termini potenziali, ma ciò non far venir meno la rilevanza penalistica dell'aggressione subita visto che niente esclude che il bene avrebbe potuto entrare a far parte del circuito pubblicistico in un momento successivo. In effetti, se, come da più parti segnalato, a differenza delle fattispecie previgenti, le nuove figure delittuose previste all'art. 518-*duodecies* c.p. possono trovare applicazione anche nei confronti del proprietario del bene, ciò si giustifica in virtù del pregiudizio che qualsiasi condotta di danneggiamento o imbrattamento arreca ad un bene di interesse culturale e non dall'eventuale previo riconoscimento formale della sua culturalità.

Se tutto questo è corretto, non sembra sia stato del tutto ragionevole sostituire la vecchia formulazione dei reati di danneggiamento e imbrattamento aggravati commessi su «cose di interesse storico o artistico», previsti fino all'entrata in vigore della l. 22 del 2022 agli artt. 635, co. 2, n.1) e 639, co. 2 c.p., con quella più restrittiva prevista al nuovo art. 518-*duodecies* c.p. (che parla, più limitatamente, di «bene culturale»).

## 5. Conclusioni.

In base a quanto sopra sostenuto è possibile concludere con due considerazioni.

Innanzitutto, è auspicabile un intervento legislativo che chiarisca una volta per tutte l'oggetto materiale dei reati contro il patrimonio culturale. Si badi, non attraverso un'unica definizione generale, valevole per tutti i delitti contenuti nel nuovo Titolo VIII-*bis* bensì distinguendo in base agli scopi di tutela di ciascuno di essi. In particolare, come anticipato, si potrebbe prevedere che il reato di furto di beni culturali (ma il discorso è identico per appropriazione indebita, ricettazione e omessa denuncia del trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali) possa trovare applicazione unicamente in presenza di beni culturali in senso stretto, mentre per i reati di danneggiamento e deturpamento potrebbe farsi ricorso alla formula di «cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico», già utilizzata in seno all'art. 518-*undecies* c.p.

Infine, non si ignora che estendere la tutela penale anche a beni non formalmente culturali possa aumentare il rischio di punire soggetti non consapevoli del valore culturale della res. Per scongiurare tali rischi si potrebbe allora recuperare una proposta già avanzata in dottrina di valorizzare l'elemento soggettivo mediante esplicitazione del dolo diretto all'interno delle fattispecie incriminatrici<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> C. SOTIS, *La tutela penale dei beni culturali mobili. Osservazioni in prospettiva de iure condendo*, cit., pp. 133-135, F. DI BONITO, *Il problema definitorio del «bene culturale» tra 'reale' e 'dichiarato': consapevolezza della culturalità e ricadute penalistiche*, in B. Cortese (a cura di), *Il diritto dei beni culturali. Atti del Convegno Ogipac in memoria di Paolo Giorgio Ferri*, Roma TrE-Press, Roma, 2021, pp 68-69.

Editore

ASSOCIAZIONE  
**"PROGETTO GIUSTIZIA  
PENALE"**